



# COMUNE DI VILLA-MINOZZO

(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)



*Comando Polizia Municipale – Amministrativa*  
**PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA N° 06/2015**

Prot. n. 553

## IL SINDACO

### **RICHIAMATE:**

- l'Allerta di Protezione Civile n. 004/2015 emessa dall'Agencia Regionale di Protezione Civile in data 05/02/2015 e valida fino alle ore 19,00 di lunedì 09 Febbraio 2015, dove viene evidenziato che a seguito delle abbondanti neviccate delle ultime 24-36 ore sui rilievi appenninici centrali della Regione, gli accumuli di neve hanno raggiunto e superato i 120 cm con la conseguente possibilità di distacchi del manto nevoso sui pendii più ripidi;
- il Bollettino METEOMONT emesso in data 05/02/2015, dove viene evidenziato che, lungo la dorsale appenninica della Regione Emilia-Romagna, il manto nevoso è debolmente consolidato e per lo più instabile sui pendii ripidi, con nella fascia posta sopra del limite della vegetazione. ed in particolare su tutti i pendii aperti, un rischio "Marcato 3", in aumento, per il pericolo valanghe;

**CONSIDERATO** che, per la situazione di pericolosità si è andata aggravandosi con l'accumularsi di altre precipitazioni nevose nelle ultime 24 ore che comportano ulteriore pericolo per l'incolumità pubblica;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, art. 2 lett. b);

**VISTO** l'art. 16 del D.P.R. 06/02/1981 n. 266;

**VISTO** l'art. 19 della Legge 24/02/1992 n. 225;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** la Legge 24/12/2003 n. 363;

**VISTE** la Leggi Regionali n. 1 del 10/01/1995 e n. 17 del 01/08/2002, con le quali viene imposto ai gestori e proprietari delle piste da sci la manutenzione delle stesse, nonché l'attività di soccorso agli utenti e comunque l'obbligo di aprire le piste da sci al pubblico solo nel caso in cui sussistano condizioni di sicurezza per l'utente, nonché di segnalare alla partenza di ciascuna piste le condizioni di percorribilità;

**CONSIDERATO** che, per l'urgenza del provvedimento non è possibile procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90;

**RITENUTO** doversi provvedere in merito, a tutela della sicurezza della pubblica incolumità a titolo precauzionale;



# COMUNE DI VILLA-MINOZZO

(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)



*Comando Polizia Municipale – Amministrativa  
PROTEZIONE CIVILE*

## ORDINA

- a tutti gli utenti delle piste da sci, il divieto assoluto di percorrere i tratti di fuori pista insistenti, nella fascia posta al di sopra del limite della vegetazione, nel comprensorio sciistico di Febbio 2000, fino al perdurare della situazione di pericolo valanghe;
- a tutti i frequentatori del comprensorio montano di competenza di questo Comune, il divieto assoluto di effettuare qualsiasi attività di tipo escursionistico e scialpinistico, nella fascia posta al di sopra del limite della vegetazione di tale comprensorio, fino al perdurare della situazione di pericolo valanghe;

## DISPONE

che i gestori degli impianti sciistici pubblicizzino adeguatamente il presente provvedimento.

Il Comando Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato – C.T.A. Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e la Forza Pubblica sono incaricati sul controllo e sull'osservanza della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Ai sensi degli artt. 3, 4° comma, e 5, 3° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento è il sig. Sassi comm. Elio Ivo.

Dalla Residenza Municipale, li 06 Febbraio 2015

EIS/



Il Sindaco  
(Luigi Fiocchi)